



Consiglio regionale

Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche ed altre disposizioni

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto delle competenze dello Stato nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, detta norme per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche, sia da sostanze che comportamentali, al fine di salvaguardare e tutelare le persone che ne sono affette, con particolare riferimento alle fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione, favorendone il trattamento, la riabilitazione e il reinserimento sociale, anche tramite il sostegno alle famiglie.
2. Agli effetti della presente legge per "dipendenze patologiche" si intendono:
 - a) il disturbo da gioco d'azzardo;
 - b) le dipendenze da sostanze (bevande alcoliche, tabacco, sostanze psicotrope e stupefacenti, "nuove sostanze", antidolorifici);
 - c) le dipendenze tecnologiche (Internet, reti sociali, smartphone, videogiochi, videopornografia, ecc.) e altre dipendenze comportamentali, come da DSM-5, Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali;
 - d) shopping compulsivo;
 - e) ipersessualità.
3. Al perseguimento delle finalità di cui al comma 1 concorrono, sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta regionale, gli enti del servizio sanitario regionale, e, in particolare, i Servizi per le dipendenze patologiche (Ser.D.), i comuni, singoli o associati, l'Ufficio scolastico regionale e le istituzioni scolastiche, gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), nonché le strutture accreditate dalla Regione per l'erogazione dei servizi socio-sanitari e riabilitativi nell'area delle dipendenze patologiche.

Art. 2 (Osservatorio regionale sulle dipendenze patologiche)

1. È istituito l'Osservatorio regionale sulle dipendenze patologiche, di seguito denominato Osservatorio, quale organo di monitoraggio e proposta della Giunta regionale per le attività previste dalla presente legge.
2. L'Osservatorio è costituito con decreto della Presidente della Giunta regionale ed è composto da:

- a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato;
 - b) l'Assessore regionale alla Sanità o suo delegato;
 - c) l'Assessore regionale alle Politiche sociali o suo delegato;
 - d) il Direttore del Dipartimento Sanità;
 - e) il Direttore del Dipartimento Politiche sociali;
 - f) un rappresentante per ogni Azienda sanitaria locale, individuato nei responsabili dei Servizi per le dipendenze patologiche (Ser.D.) dei comuni di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo;
 - g) un rappresentante dei comuni, designato da ANCI Abruzzo;
 - h) un rappresentante del Ministero dell'Interno;
 - i) il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo o suo delegato;
 - j) un rappresentante del Forum del Terzo Settore Abruzzo, espressione delle realtà associative operanti nell'area delle dipendenze patologiche;
 - k) due delegati delle reti maggiormente rappresentative delle comunità terapeutiche;
 - l) un esperto in materia di dipendenze patologiche designato dal Presidente della Giunta regionale;
 - m) un rappresentante delle associazioni che si occupano di tutela legale per le persone affette da GAP;
 - n) un rappresentante delle associazioni dei consumatori iscritte nel registro di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229);
 - o) due studenti individuati tra i 4 Presidenti provinciali delle Consulte degli Studenti, designati dalla Consulta degli Studenti della Regione Abruzzo;
3. L'Osservatorio ha sede presso il Dipartimento regionale competente in materia di sanità, che ne assicura il supporto tecnico, senza ulteriori oneri per il bilancio regionale, e svolge le seguenti funzioni:
- a) studio e monitoraggio delle dipendenze patologiche in ambito regionale e dei loro effetti in tutte le loro componenti: culturali, legali, di pubblica sicurezza, commerciali, sanitarie ed epidemiologiche, sociali e socio-economiche;
 - b) formulazione di pareri e proposte alla Giunta regionale, anche al fine dell'elaborazione del Piano regionale per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche di cui all'articolo 3;
 - c) promozione di campagne informative e di sensibilizzazione, in collaborazione con gli enti del servizio sanitario regionale, anche attraverso la creazione di un portale informatico divulgativo;
 - d) realizzazione di una banca dati, nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza, contenente le informazioni sulla tipologia di utenza che accede ai servizi erogati dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3;
 - e) verifica dello stato di attuazione e dell'efficacia delle misure adottate dai soggetti istituzionali coinvolti e redazione di una relazione annuale da trasmettere alla Giunta regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo.
4. L'Osservatorio assicura idonee forme di collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, le forze dell'ordine, il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, le associazioni antimafia, nonché con altri enti ed organismi operanti a livello nazionale nel settore della prevenzione e del trattamento delle dipendenze patologiche.
5. La partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio è a titolo gratuito.

Art. 3

(Piano regionale per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche)

1. La Giunta regionale, su proposta degli Assessori regionali alla Sanità e alle Politiche sociali, in coerenza con la programmazione nazionale e regionale in materia socio-sanitaria e tenuto conto delle proposte formulate dall'Osservatorio di cui all'articolo 2, approva entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Piano regionale per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche, di durata triennale, di seguito denominato Piano, ad integrazione del Piano regionale della prevenzione e il piano regionale del gioco d'azzardo patologico.
2. Il Piano indica le risorse di personale ed economiche per garantire i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Nell'ambito dell'assistenza territoriale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, la Regione garantisce alle persone con dipendenze patologiche, ivi incluse le persone detenute o internate, la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico individualizzato che include le prestazioni mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche.
3. Il Piano, suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse tipologie di dipendenza, definisce l'insieme degli interventi che interessano il territorio regionale in ordine alla prevenzione e al trattamento delle dipendenze patologiche, nonché al trattamento, alla riabilitazione e al reinserimento sociale dei soggetti coinvolti e delle loro famiglie. In particolare, il Piano persegue i seguenti obiettivi:
 - a) la prevenzione e la riduzione dei rischi derivanti dalle dipendenze patologiche, mediante iniziative di informazione, educazione e sensibilizzazione, soprattutto delle nuove generazioni;
 - b) l'assistenza e l'orientamento dei soggetti a rischio dipendenza, anche attraverso l'attivazione di un numero verde e di un indirizzo di posta elettronica dedicati, per fornire un primo servizio di ascolto e ricevere segnalazioni e richieste di aiuto;
 - c) la realizzazione di percorsi di trattamento adeguati per persone affette da dipendenze patologiche, nonché di sostegno alle famiglie, mediante l'apporto della rete dei Servizi territoriali per le dipendenze patologiche (Ser.D.) e delle strutture accreditate dalla Regione, anche in collaborazione con gli enti del Terzo settore e con i gruppi di automutuoaiuto;
 - d) il potenziamento della rete dei Servizi Territoriali per le dipendenze patologiche (Ser.D.) attraverso:
 - 1) la formazione e l'aggiornamento degli operatori della rete dei Servizi territoriali per le dipendenze patologiche (Ser.D.) e delle strutture accreditate dalla Regione, preposti alla presa in carico e al trattamento di persone affette da dipendenza, nonché degli addetti all'assistenza, all'orientamento e al reinserimento socio-lavorativo;
 - 2) l'assunzione di personale specializzato per i servizi di prevenzione, cura, riabilitazione, reinserimento socio-lavorativo e consulenze legali per i malati di GAP, da effettuarsi mediante procedure concorsuali;
 - e) la formazione e l'aggiornamento obbligatorio per gli esercenti di esercizi commerciali, i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito o vengono somministrate bevande

alcoliche, e per il personale ivi impiegato, nonché per gli operatori dei servizi pubblici e della polizia locale;

- f) la realizzazione di forme di collaborazione con gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del d.lgs. 117/2017, impegnate nell'ambito della prevenzione e del trattamento del disturbo da gioco d'azzardo e della dipendenza dalle nuove tecnologie;
 - g) la promozione di attività socio-culturali e sportive finalizzate alla prevenzione e alla riduzione del rischio delle dipendenze, nonché al contrasto degli effetti da queste prodotti, in particolare nei minori e nei giovani a rischio di isolamento relazionale e sociale.
4. Per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano, la Regione può stipulare convenzioni e accordi con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, nonché con le associazioni dei consumatori e degli utenti, le associazioni di categoria delle imprese e degli operatori dei diversi settori interessati.
 5. Per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano, la Regione, i Comuni e le Aziende Sanitarie Locali possono stipulare convenzioni e accordi con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, nonché con le associazioni dei consumatori e degli utenti, le associazioni di categoria delle imprese e degli operatori dei diversi settori interessati.

Art. 4

(Istituzione della "Giornata regionale sulle dipendenze patologiche")

1. La Regione, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 29, istituisce la "Giornata regionale sulle dipendenze patologiche", nel corso della quale sono realizzate iniziative di conoscenza e approfondimento per informare e sensibilizzare la comunità regionale sui rischi sanitari e sociali correlati alle dipendenze.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce la data della giornata e definisce annualmente il programma delle iniziative, su proposta dell'Osservatorio di cui all'articolo 2.

Art. 5

(Prevenzione dalle dipendenze patologiche negli istituti scolastici)

1. All'interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio regionale è fatto obbligo di esporre, in modo ben visibile alla comunità studentesca, appositi prospetti informativi finalizzati a promuovere stili di vita sani e a evidenziare i rischi e i danni connessi al consumo di sostanze e ad altri comportamenti, di cui all'articolo 1, comma 2, tenuto conto delle evidenze scientifiche sulla prevenzione rivolta alla popolazione giovanile.
2. Ai fini del rafforzamento delle misure di cui al comma 1, i medesimi soggetti promuovono azioni di sensibilizzazione, formazione, sostegno e consulenza degli "educatori" (genitori, insegnanti, personale scolastico).
3. Le Aziende sanitarie locali predispongono il materiale informativo, sulla base delle linee di indirizzo definiti dall'Osservatorio di cui all'articolo 2 e ne curano la distribuzione presso gli Istituti scolastici.

Art. 6
(Sostegno al Terzo settore)

1. La Regione sostiene l'attività degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del d.lgs. 117/2017, che si occupano delle problematiche correlate alle dipendenze patologiche.
2. La Regione può concedere ai soggetti di cui al comma 1 contributi, patrocini o altre forme di sostegno, anche non oneroso, per la realizzazione di progetti volti a promuovere interventi di prevenzione, assistenza e reinserimento sociale di persone affette da dipendenze patologiche, nonché di supporto delle rispettive famiglie.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, nonché il monitoraggio e la verifica dell'attuazione dei progetti finanziati.
4. La Regione, i Comuni e le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono avvalersi della collaborazione di enti ed associazioni pubbliche o private di mutuo aiuto, prive di scopo di lucro, che operano per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni di cui al comma 4 dell'articolo 3.

TITOLO II
DISTURBO DA GIOCO D'AZZARDO E DIPENDENZA DALLE NUOVE
TECNOLOGIE

Art. 7
(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione del presente Titolo:
 - a) per "sale da gioco" devono intendersi tutti i locali adibiti prevalentemente all'attività di gioco con vincita in denaro il cui esercizio è autorizzato ai sensi dell'articoli 86 e 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza);
 - b) per "apparecchi per il gioco lecito" devono intendersi gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici che distribuiscono vincite in denaro indicati dall'articolo 110, comma 6, del predetto Testo Unico;
 - c) per "luoghi sensibili" devono intendersi:
 - 1) tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, inclusi gli istituti professionali e le università;
 - 2) tutte le strutture sanitarie ed ospedaliere, incluse quelle dedicate all'accoglienza, all'assistenza e al recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che, comunque, fanno parte di categorie protette;
 - 3) i centri di aggregazione di giovani, inclusi gli impianti sportivi;
 - 4) le caserme militari;
 - 5) i centri di aggregazione di anziani;
 - 6) tutti i luoghi di culto;
 - 7) i cimiteri e le camere mortuarie;

- d) per "installazione di apparecchi per il gioco lecito": il collegamento degli apparecchi per il gioco lecito di cui alla lettera b) alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- e) per "concessionario": l'operatore che possiede e fornisce alle attività autorizzate gli apparecchi per il gioco lecito di cui alla lettera b), ivi compreso il titolare di concessione per la gestione telematica del gioco mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931, qualora lo stesso fornisca alle attività autorizzate gli apparecchi di cui alla lettera b);
- f) per "vetustà dell'apparecchio per il gioco lecito": la sopravvenuta inadeguatezza tecnica dell'apparecchio per il gioco lecito di cui alla lettera b) rispetto a requisiti previsti dalla normativa vigente;
- g) per "guasto dell'apparecchio per il gioco lecito": il malfunzionamento irreparabile dell'apparecchio per il gioco lecito di cui alla lettera b) che lo rende inservibile al suo scopo;
- h) per "subingresso": il subentro in un'attività economica esistente a seguito di atto tra vivi, quali per trasferimento di proprietà (compravendita, donazione, fusione), per gestione (affitto d'azienda), o per reintestazione di precedente titolare o per successione (decesso del titolare);
- i) per "variazione di titolarità per modifiche societarie nell'esercizio dell'attività": modifica della natura giuridica della società, della ragione sociale, il cambio del legale rappresentante o della compagine sociale, variazione di sede legale e di delegato.

Art. 8

(Campagne di informazione e sensibilizzazione)

1. La Regione, in coerenza con gli obiettivi del Piano regionale di cui all'articolo 3, promuove periodiche campagne di informazione, educazione e sensibilizzazione sui rischi derivanti dal disturbo da gioco illecito e dalle nuove tecnologie, in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, le associazioni dei consumatori e degli utenti, le associazioni di categoria, le associazioni familiari e le comunità giovanili.
2. Le campagne di cui al comma 1 sono rivolte prioritariamente ai minori, ai giovani e agli anziani e sono finalizzate:
 - a) a diffondere una maggiore conoscenza delle dipendenze, delle patologie correlate e delle relative cure;
 - b) a favorire un utilizzo responsabile del denaro, anche al fine di evitare situazioni di indebitamento e sovraindebitamento e di connessa maggiore esposizione al rischio di usura da parte di soggetti affetti da disturbo da gioco d'azzardo e delle loro famiglie;
 - c) a prevenire e contrastare fenomeni di disagio e devianza giovanile, favorendo l'utilizzo critico e consapevole delle nuove tecnologie, in particolare di Internet e delle reti sociali;
 - d) ad informare sull'esistenza di servizi pubblici di assistenza presenti sul territorio regionale e sulle relative modalità di accesso;
 - e) ad informare le famiglie sui programmi che consentono l'applicazione di filtri e il blocco dei giochi illeciti in rete o di altri siti pericolosi, nonché il contingentamento dei tempi di navigazione in rete;

- f) a diffondere la conoscenza sul territorio regionale del logo identificativo "No Slot-Regione Abruzzo" di cui all'articolo 9.

Art. 9

(Logo "No Slot-Regione Abruzzo")

1. È istituito il logo regionale "No Slot-Regione Abruzzo" rilasciato, a cura dei comuni, agli esercenti di esercizi commerciali, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che rimuovono o scelgono di non installare nel proprio esercizio apparecchi per il gioco lecito.
2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di Sanità, definisce i contenuti grafici, i criteri e le modalità di rilascio e di utilizzo del logo, nonché i casi di sospensione, decadenza e revoca dello stesso.
3. I comuni istituiscono un pubblico elenco degli esercizi commerciali, dei circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento in possesso del logo di cui al comma 1, e per i soggetti che rimuovono nel proprio esercizio apparecchi per il gioco lecito possono prevedere agevolazioni sui tributi di propria competenza nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato, secondo criteri e modalità da determinare con appositi regolamenti comunali.

Art. 10

(Esercizio del gioco lecito)

1. L'esercizio delle sale da gioco e l'installazione di apparecchi per il gioco lecito sono soggetti ad autorizzazione del Sindaco del comune territorialmente competente.
2. Le nuove autorizzazioni all'esercizio di sale da gioco o all'installazione di apparecchi per il gioco lecito presso esercizi commerciali o pubblici non sono rilasciate nel caso di ubicazione dei locali a distanza inferiore a 300 metri, misurati in base al percorso pedonale più breve, dai luoghi sensibili.
3. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili, diversi da quelli definiti dall'articolo 7, comma 1, lettera c), per i quali non può essere rilasciata l'autorizzazione di cui al comma 2, tenuto conto dell'impatto degli insediamenti sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica.
4. I comuni possono, altresì, disporre limitazioni temporali all'esercizio del gioco lecito per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione stradale.
5. L'ampliamento dei locali superiore al 75 per cento della superficie esistente o il trasferimento dell'attività in altro locale è equiparato a nuova apertura. Non rientrano nei casi di cui al presente comma, per gli esercizi già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le ipotesi di subingresso nell'attività, di variazioni della titolarità di esercizi, di variazioni del concessionario o della nomina di nuovo rappresentante legale o il caso di trasferimento della sede dell'attività conseguente a procedure di sfratto.
6. Il subentrante ha diritto ad intestarsi l'autorizzazione del precedente titolare a condizione che sia in possesso dei requisiti morali e professionali e che dimostri di essere regolarmente subentrato con idonei documenti.
7. Non è richiesto il requisito della distanza di cui al comma 2 nel caso di autorizzazione ad

un punto di vendita riconducibile alla categoria di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) del Decreto 2011/30011/giochi/UD 27 luglio 2011 del Ministero delle Finanze, soggetto al rispetto delle distanze di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 38 (Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo).

8. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco o all'installazione di apparecchi per il gioco lecito presso esercizi commerciali o pubblici. In materia di divieto di pubblicità si applica, altresì, la vigente normativa statale, ed in particolare l'articolo 9, comma 1, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.

Art. 11

(Obblighi degli esercenti e dei gestori)

1. Gli esercenti di esercizi commerciali, i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito sono tenuti ad esporre in maniera visibile e accessibile al pubblico, all'ingresso e all'interno dei locali, nonché su ogni apparecchio per il gioco, materiale informativo al fine di:
 - a) evidenziare i rischi connessi al disturbo da gioco e i relativi danni;
 - b) segnalare la presenza sul territorio dei Servizi per le dipendenze patologiche (Ser.D.);
 - c) diffondere la conoscenza del portale informatico di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), e del numero verde di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b);
 - d) diffondere un decalogo di azioni sul gioco sicuro e responsabile.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di partecipare ai corsi di formazione ed aggiornamento previsti dal Piano regionale di cui all'articolo 3 e di esporre, nei propri esercizi, l'attestazione dell'avvenuta partecipazione.
3. Le Aziende sanitarie locali predispongono il materiale informativo di cui al comma 1 e organizzano i corsi di cui al comma 2, sulla base delle linee di indirizzo definite dall'Osservatorio regionale per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche.

Art. 12

(Disposizioni sanzionatorie)

1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria per i reati eventualmente accertati e previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 5.000,00. In caso di reiterazione delle violazioni, è disposta, altresì, la sospensione dell'esercizio da dieci a sessanta giorni.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 8, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
3. In caso di violazione degli obblighi formativi di cui all'articolo 11, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.000,00 per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco lecito, e da euro 1.000,00 a 5.000,00 per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco.

4. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvedono i comuni territorialmente competenti e gli altri soggetti individuati ai sensi della vigente normativa in materia.
5. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono ripartiti tra i comuni, nella misura del 70 per cento per il finanziamento dei piani di zona di ambito distrettuale, in coerenza con le finalità della presente legge, e la Regione, nella misura del restante 30 per cento, destinato al finanziamento del Piano regionale di cui all'articolo 3.

Art. 13

(Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive)

1. Per il periodo di imposta 2021, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è ridotta dello 0,30 per cento per gli esercizi pubblici, commerciali e i circoli privati che provvedono volontariamente alla rimozione dai propri locali degli apparecchi per il gioco lecito e aderiscono al logo identificativo "No Slot-Regione Abruzzo" di cui all'articolo 9. La riduzione di aliquota opera nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato ed è applicata per il periodo d'imposta in cui è avvenuta la rimozione e per i due periodi d'imposta successivi.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità applicative della disposizione di cui al comma 1.

Art. 14

(Incentivi per la riconversione delle sale ospitanti apparecchi per il gioco lecito)

1. La Regione è autorizzata a concedere contributi finalizzati alla copertura delle spese di riconversione delle sale ospitanti gli apparecchi per il gioco lecito, in favore degli esercizi pubblici, commerciali, dei circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento, che scelgono di disinstallare apparecchi per il gioco lecito.
2. Con successivo regolamento regionale sono determinati i criteri, le condizioni e le modalità di presentazione delle domande, nonché le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1.
3. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili all'intervento descritto nella domanda di contributo per l'acquisto di arredi e attrezzature finalizzati alla pratica di discipline sportive associate riconosciute dal CONI o per lavori di ammodernamento, ampliamento e ristrutturazione locali, sostenute successivamente alla presentazione della domanda ed entro il termine di presentazione del rendiconto dal soggetto richiedente il contributo.
4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", nella misura del 90 per cento della spesa ammissibile, fino a un massimo di 5.000,00 euro. Dalla spesa ammissibile rimane in ogni caso esclusa l'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Art. 15

(Vigilanza e controlli)

1. I comuni esercitano le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza degli obblighi di cui agli articoli 10 e 11.

2. La Regione e i comuni collaborano con i competenti organi dello Stato e con le forze dell'ordine nella prevenzione e nel contrasto del gioco illegale e del correlato rischio di usura, anche in relazione ai pericoli di infiltrazione delle organizzazioni criminali, promuovendo, al tal fine, l'adozione di specifici accordi e protocolli operativi congiunti.

TITOLO III

ALCOLISMO E DIPENDENZA DA SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE

Art. 16

(Programma degli interventi)

1. La Regione, in una apposita sezione del Piano regionale di cui all'articolo 3, definisce un programma degli interventi volti a tutelare la salute e la sicurezza della comunità regionale in relazione al consumo di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché all'uso di sostanze stupefacenti e psicoattive, legali e illegali.
2. In particolare, la Regione, in aggiunta alle misure previste dall'articolo 3, comma 3:
 - a) promuove l'organizzazione di eventi "no alcol", durante i quali non vengono somministrate bevande alcoliche e sono fornite informazioni sulle conseguenze derivanti dal consumo di bevande alcoliche e superalcoliche;
 - b) prevede limitazioni alla pubblicità e alla sponsorizzazione di bevande alcoliche, nonché alla vendita e alla somministrazione delle stesse;
 - c) promuove azioni di prevenzione della sindrome alcolico-fetale, anche tramite la previsione di forme di esenzione al fine di garantire l'accesso alle cure necessarie per la tutela della vita e della salute del feto e del neonato;
 - d) prevede forme di partecipazione alla spesa sanitaria relativa ad interventi di emergenza effettuati in favore di soggetti che versano in stato di ebbrezza conseguente al consumo di bevande alcoliche, ovvero in stato di alterazione psico-fisica causato dall'assunzione di sostanze stupefacenti e psicoattive, legali e illegali;
 - e) promuove, in prossimità delle aree con maggiore presenza di locali notturni, specifici accordi tra i comuni, le aziende pubbliche di trasporto, le associazioni dei tassisti e le associazioni rappresentative dei locali notturni di intrattenimento per la realizzazione di un piano di mobilità sostenibile alternativo al mezzo privato a favore degli utenti dei locali;
 - f) promuove strategie di prevenzione dei rischi da uso di droghe, legali e illegali, nei luoghi sensibili e nelle aree a rischio.

Art. 17

(Limitazioni alla pubblicità e alla sponsorizzazione di bevande alcoliche)

1. Fermo restando il divieto di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 125 (Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati), sono vietate la pubblicità e la sponsorizzazione di bevande alcoliche nell'ambito di manifestazioni alle quali partecipano principalmente i minori di anni diciotto.

Art. 18

(Limitazioni alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14-ter della l. 125/2001 e dagli articoli 689 e 691 del codice penale, in tutti gli esercizi di somministrazione, anche di carattere temporaneo, nei quali è autorizzata o ammessa, a qualsiasi titolo, la vendita o la somministrazione di bevande, sono vietate la vendita, anche per asporto, e la somministrazione, a prezzo ridotto o a titolo gratuito, di bevande alcoliche a soggetti minori di anni diciotto.
2. Il divieto di vendita o somministrazione è reso pubblico con appositi cartelli esposti, in modo ben visibile, dagli esercenti all'esterno o all'interno degli esercizi di cui al comma 1.
3. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), i comuni possono vietare o limitare la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico.

Art. 19

(Integrazione all'art. 56 della l.r. 23/2018)

1. All'articolo 56, comma 4, della legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 (Testo unico in materia di commercio), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "A tal fine è consentita la vendita di bevande alcoliche esclusivamente attraverso distributori automatici che consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti, salvo che sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo sui dati anagrafici."

Art. 20

(Disposizioni sanzionatorie)

1. La violazione dei divieti di cui all'articolo 17 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
2. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 689 e 691 del codice penale, la violazione dei divieti di cui agli articoli 18 e 19 è punita con le seguenti sanzioni:
 - a) agli esercizi di somministrazione che vendono, anche per asporto, bevande alcoliche, a prezzo ridotto rispetto al prezzo di listino o a titolo gratuito, a minori di anni diciotto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.000,00;
 - b) agli esercizi commerciali che non espongono gli appositi cartelli indicanti il divieto di vendita o somministrazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.000,00;
 - c) ai maggiorenni che mettono a disposizione dei minori di anni diciotto bevande alcoliche tramite distributori automatici, esercizi di somministrazione o commerciali, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.000,00.
3. Fatta salva la sospensione dell'attività commerciale prevista dall'articolo 14 ter della l. 125/2001, se il fatto è commesso più di una volta la relativa sanzione amministrativa è raddoppiata.

4. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvedono i comuni territorialmente competenti e gli altri soggetti individuati ai sensi della vigente normativa in materia.
5. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono ripartiti tra i comuni, nella misura del 70 per cento per il finanziamento dei piani di zona di ambito distrettuale, in coerenza con le finalità della presente legge, e la Regione, nella misura del restante 30 per cento, destinata al finanziamento del Piano regionale di cui all'articolo 3.

Art. 21

(Criteri di partecipazione alla spesa sanitaria)

1. Fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla normativa vigente, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i criteri e le modalità di partecipazione alla spesa sanitaria dei soggetti nei quali venga riscontrato un tasso di alcolemia superiore a un grammo per litro, ovvero uno stato di alterazione psico-fisica causato dall'assunzione di sostanze stupefacenti e psicoattive illegali e/o legali, assunte in assenza della prescrizione medica o in difformità da questa, a favore dei quali viene effettuato il trasporto in ambulanza e il cui accesso ai servizi di pronto soccorso sia legato a tali condizioni.

Art. 22

(Divieto di commercializzazione della canapa per uso ricreativo)

1. Al di fuori dei casi previsti dalle leggi regionali 18 dicembre 2013, n. 54 (Incentivi per la coltivazione, la trasformazione e la commercializzazione della canapa e modifica alla legge regionale approvata con verbale 167/9 del 3.12.2013 recante "Modifiche alla L.R. 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria)", e 4 gennaio 2014, n. 4 (Modalità di erogazione dei farmaci e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche), è vietata la commercializzazione della canapa (*cannabis sativa*) per uso ricreativo, anche a fronte di un basso contenuto di tetraidrocannabinolo (THC), nonché ogni attività finalizzata alla produzione e alla estrazione di sostanze stupefacenti.

TITOLO IV TABAGISMO

Art. 23

(Programma degli interventi)

1. La Regione, in una apposita sezione del Piano regionale di cui all'articolo 3, definisce un programma degli interventi volti a tutelare la salute della comunità regionale in relazione al fumo di tabacco e ai danni che ne derivano, anche riconoscendo il principio di riduzione del danno.
2. In particolare, la Regione, in aggiunta alle misure previste dall'articolo 3, comma 3:
 - a) persegue la prevenzione del tabagismo attraverso lo sviluppo di programmi per la promozione di stili di vita sani e liberi dal fumo;

- b) prevede l'istituzione di centri antifumo presso ogni Azienda sanitaria locale, attraverso cui i competenti Servizi per le dipendenze patologiche (Ser.D.) garantiscono la cura, l'assistenza e il supporto alla disassuefazione dal fumo;
 - c) promuove la tutela dei non fumatori esposti ad inalazione del fumo passivo nei luoghi pubblici e di lavoro;
 - d) promuove la tutela e la valorizzazione dell'ambiente contro l'inquinamento causato dagli scarti e dai rifiuti generati dal fumo;
 - e) valuta l'efficacia degli interventi in relazione al raggiungimento degli obiettivi, privilegiando metodologie di analisi basate sul confronto della situazione dei soggetti che hanno beneficiato delle misure per la cura del tabagismo e di quelli che non ne hanno fruito.
3. Il programma di cui al comma 1 è definito in armonia con le indicazioni delle linee guida internazionali e nazionali e con i metodi della medicina basata sulle evidenze.

Art. 24

(Prevenzione e contrasto del tabagismo passivo nei luoghi sensibili)

1. Per tutelare l'igiene e il decoro dei luoghi adibiti all'erogazione delle prestazioni sanitarie e per garantire la tutela della salute dei pazienti che ad essi accedono, i responsabili delle strutture pubbliche e private provvedono a individuare e a segnalare adeguatamente al pubblico i locali e le aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi e ai percorsi sanitari nei quali si applica il divieto previsto dall'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione).
2. Per favorire il rispetto rigoroso del divieto di fumo, le Aziende sanitarie locali e le istituzioni scolastiche realizzano iniziative informative e formative affinché il relativo personale sia sensibilizzato a svolgere il ruolo di promotore della salute nei confronti dei cittadini.
3. Per le medesime finalità di cui al presente articolo, la Regione, per il tramite dei comuni territorialmente competenti, promuove azioni di sensibilizzazione degli adulti a non fumare anche nelle aree aperte dedicate ai minori e ai giovani, in particolare nei parchi e nelle aree gioco per bambini.

TITOLO V

DIPENDENZE DA NUOVE TECNOLOGIE

Art. 25

(Azioni di prevenzione e contrasto delle dipendenze da nuove tecnologie)

1. La Regione, in una apposita sezione del Piano regionale di cui all'articolo 3, promuove e sostiene, anche attraverso gli enti locali, azioni di prevenzione specifiche volte a contrastare le conseguenze sanitarie delle cyberdipendenze e delle dipendenze e devianze comportamentali derivanti da utilizzo improprio di nuove tecnologie, in particolare tra bambini, adolescenti e giovani.
2. Le azioni di cui al comma 1 si integrano con quelle stabilite dall'Osservatorio regionale sulle Dipendenze patologiche di cui all'articolo 2, sono realizzate valorizzando il ruolo del sistema formativo, scolastico e universitario, dei soggetti che promuovono attività motoria e pratica sportiva, nonché delle associazioni delle famiglie, in particolare per

quanto attiene alla prevenzione delle dipendenze tecnologiche e della conseguente sedentarietà nei bambini e nei giovani.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 26 (Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale approva il Piano regionale di cui all'articolo 3 entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Gli esercenti di esercizi commerciali, i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito assolvono agli obblighi di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 27 (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, anche avvalendosi dei dati e delle informazioni fornite dall'Osservatorio regionale di cui all'articolo 2 e dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, trasmette al Consiglio regionale, con cadenza triennale, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della presente legge.
2. La relazione di cui al comma 1 contiene, in particolare, le seguenti informazioni:
 - a) la realizzazione degli interventi previsti dal Piano regionale di cui all'articolo 3, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, le risorse impiegate e i relativi destinatari;
 - b) gli accordi definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, nonché le azioni coordinate poste in essere in attuazione degli stessi;
 - c) una descrizione degli interventi informativi e formativi in materia di prevenzione delle dipendenze patologiche, il grado di diffusione degli stessi sul territorio, i soggetti coinvolti, nonché i beneficiari e il livello di partecipazione raggiunto;
 - d) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, nonché le eventuali soluzioni adottate per farvi fronte.
3. La Giunta regionale rende accessibile la relazione sul portale informatico di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), unitamente ai documenti consiliari che ne concludono l'esame.

Art. 28 (Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:
 - a) la legge regionale 29 ottobre 2013, n. 40, (Disposizioni per la prevenzione della diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco) e successive modifiche e integrazioni;

- b) la legge regionale 29 novembre 1999, n. 114 (Prevenzione dei problemi alcol-droga-correlati e di formazione di operatori del settore socio-sanitario, del settore socio-educativo e del volontariato);
- c) la legge regionale 27 marzo 1998, n. 19 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 25 ottobre 1994, n. 72 (Interventi in materia di dipendenza dal tabagismo));
- d) il paragrafo relativo a «Interventi in materia di alcooldipendenza» di cui al punto 5.4 dell'allegato «A» della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 72 (Piano sanitario regionale 1994-1996).

Art. 29
(Disposizioni finanziarie)

1. Il Piano regionale di cui all'articolo 3, per la sezione relativa al disturbo da gioco d'azzardo, è finanziato:
 - a) con le risorse assegnate alla Regione dal Fondo nazionale per il gioco d'azzardo patologico presso il Ministero della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)), allocate nel bilancio regionale 2020-2022, alla Missione 13, Programma 02, Titolo 1, capitoli di spesa 81569/3 e 81569/4 per complessivi euro 1.200.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2020-2022;
 - b) con le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative introitate ai sensi dell'articolo 12.
2. Agli altri oneri derivanti dall'attuazione del Piano si fa fronte:
 - a) con i fondi annualmente previsti e disponibili nel bilancio regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale;
 - b) con le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative introitate ai sensi dell'articolo 20.
3. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, si fa fronte con i fondi annualmente previsti e disponibili nel bilancio regionale per il finanziamento del Terzo settore.
4. Per le finalità previste dall'articolo 14 è autorizzata una spesa di euro 50.000,00 per ciascuna annualità 2021 e 2022 a valere sulla Missione 13, Programma 07 del bilancio regionale 2020-2022.
5. Alla potenziale perdita del gettito Irap derivante dall'attuazione dell'articolo 13, stimata in euro 138.000,00 per gli anni 2021 e 2022, si fa fronte con la seguente variazione al bilancio regionale 2020-2022, esercizi 2021 e 2022, per la sola competenza:
 - a) in diminuzione parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 102 per euro 138.000,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 138.000,00.
6. Per le annualità successive al 2022, agli oneri di cui ai commi 1, 4 e 5, si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 30
(Modifica all'art. 17 della l.r. 15/2020)

1. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 22 giugno 2020, n. 15 (Medicina dello Sport e tutela sanitaria delle attività sportive e motorie) è sostituito dal seguente:
"2. E' individuato presso la U.O.S.D Farmacotossicologia e qualità analitica dell'azienda ASL di Pescara il laboratorio anti-doping per il controllo degli atleti dilettanti ed amatoriali."

Art. 31
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 38/6 del 17.11.2020, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

XI LEGISLATURA

SEDUTA DEL 17.11.2020

(svolta in modalità telematica, con partecipazione in presenza di alcuni Consiglieri)

Presidenza del Presidente: SOSPIRI

Consigliere Segretario: BOCCHINO

	ASS.		ASS.		ASS.
ANGELOSANTE		FEBBO		PIETRUCCI	X
BLASIOLI		FEDELE		QUAGLIERI	
BOCCHINO		LA PORTA		SANTANGELO	
CARDINALI		MARCOVECCHIO	X	SCOCCIA	
CIPOLLETTI		MARCOZZI	X	SMARGIASSI	X
D'ANNUNTIIS		MARIANI	X	SOSPIRI	
DE RENZIS		MARSILIO		STELLA	
DI BENEDETTO		MONTEPARA		TAGLIERI SCLOCCHI	
DI GIANVITTORIO		PAOLUCCI		TESTA	
DI MATTEO		PEPE			
D'INCECCO		PETTINARI			

VERBALE N. 38/6

OGGETTO: Legge regionale: Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche ed altre disposizioni.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita la relazione della 5^a Commissione consiliare svolta dal presidente Quagliari che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante;

Uditi gli interventi, per la discussione di ciascun articolo o per l'illustrazione di emendamenti, dei consiglieri Blasioli, Pettinari, Di Benedetto, Quagliari, Pietrucci, Febbo e Testa;

Visto il progetto di legge recante "Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche ed altre disposizioni", nel testo unificato derivante dall'abbinamento dei progetti di legge d'iniziativa consiliare nn. 73/2019 (Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico) e 82/2019 (Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche);

Viste le proposte di emendamento sottoposte all'esame dell'Assemblea con l'esito di seguito riportato:

- emendamento n. 22 a firma del consigliere Blasioli che, messo ai voti, è approvato;

- emendamento n. 11 a firma dei consiglieri Testa e Quagliari che, messo ai voti, è approvato;

- emendamenti nn. 17 e 23 a firma del consigliere Blasioli che, messi ai voti, sono approvati;

- emendamento n. 12 a firma dei consiglieri Testa e Quagliari che, messo ai voti, è approvato;

- emendamenti nn. 24 e 25 a firma del consigliere Blasioli che, messi ai voti, sono approvati;

- emendamento n. 7 a firma del consigliere Di Benedetto che, messo ai voti, è respinto;

- emendamenti nn. 27 e 28 a firma del consigliere Blasioli che, messi ai voti, sono respinti;

- emendamento n. 6 a firma del consigliere Di Benedetto che, messo ai voti, è respinto;

- emendamento n. 2 a firma del consigliere Pietrucci che, messo ai voti, è respinto;

- emendamento n. 8 a firma del consigliere Di Benedetto che, messo ai voti, è respinto;

- emendamento n. 3 a firma del consigliere Pietrucci che, messo ai voti, è respinto;

- emendamento n. 5 a firma del consigliere Di Benedetto che, messo ai voti, è respinto;

- emendamento n. 1 a firma del consigliere Pietrucci che, messo ai voti, è respinto;

- subemendamento n. 32 a firma del consigliere Di Benedetto, respinto;

- emendamenti n. 13 e 15 a firma dei consiglieri Testa e Quagliari che, messi ai voti, sono approvati;

- emendamento n. 4 a firma del consigliere Di Benedetto che, messo ai voti, è respinto;

- emendamento n. 31 a firma del consigliere Blasioli che, messo ai voti, è respinto;

- emendamenti n. 10 e 14 a firma dei consiglieri Testa e Quagliari che, messi ai voti, sono approvati;

Dato atto che sono stati dichiarati decaduti o assorbiti alcuni emendamenti a firma delle opposizioni;

Eseguite distinte votazioni dei singoli articoli di cui consta il progetto di legge e dato atto che ciascuno di essi è stato approvato;

Uditi gli interventi per dichiarazione di voto dei consiglieri Di Benedetto (astensione), Testa, Taglieri (a favore), Quagliari e Paolucci (astensione).

Messo ai voti il progetto di legge nel suo complesso,

LO APPROVA

A maggioranza statutaria, mediante voto espresso a voce da ciascun consigliere all'uopo interpellato, con l'esito di seguito riportato:

Consiglieri presenti 26: hanno votato a favore 21; astenuti 5.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche ed altre disposizioni

RELAZIONE

della V Commissione Consiliare

“Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro”

La Quinta Commissione consiliare ha esaminato i due progetti di legge n. 73/2019 (Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico) d'iniziativa dei Consiglieri Silvio Paolucci e Dino Pepe e n. 82/2019 (Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche) d'iniziativa dei Consiglieri Guerino Testa e Mario Quagliari e, nella seduta del 30 giugno 2020, ha proceduto, ex articolo 78 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, all'abbinamento dei relativi testi.

Il Testo unificato, acquisito all'unanimità dei Consiglieri presenti dalla Quinta Commissione nella seduta del 30 luglio 2020, è stato esaminato ulteriormente nel corso di altre riunioni durante le quali sono intervenuti numerosi portatori d'interessi diffusi.

Sul testo unificato sono stati presentati complessivamente 84 emendamenti e 60 subemendamenti.

Nella seduta del 27 ottobre 2020 sono stati approvati, a maggioranza regolamentare, sia 5 emendamenti (di cui 4 abrogativi di altrettanti articoli e uno introduttivo dell'articolo 30) sia 30 subemendamenti.

Dei rimanenti emendamenti e sub emendamenti alcuni sono stati ritirati dai rispettivi proponenti, altri o sono stati dichiarati decaduti, a seguito dell'approvazione dei relativi emendamenti e subemendamenti o sono stati dichiarati inammissibili.

Con l'approvazione degli emendamenti e dei sub emendamenti sono stati sostituiti tutti gli articoli componenti il testo unificato, pertanto contestualmente sono stati votati tutti gli articoli componenti il progetto di legge.

Il testo così riformulato è stato rinviato in Prima Commissione consiliare per il parere finanziario che è stato acquisito, a maggioranza dei Consiglieri presenti, nella seduta del 12.11.2020.

Nel corso dell'ultima seduta del 17.11.2020, è stato audito l'assessore competente in materia di “Sociale”.

Nella stessa seduta il Presidente ha posto in votazione il provvedimento nel suo complesso e lo stesso è stato approvato a maggioranza dei Consiglieri presenti.

Hanno votato a favore i Consiglieri: Quagliari, Angelosante, Cardinali, La Porta, Montepara, Febbo e Santangelo.

Si sono astenuti i Consiglieri: Stella, Cipolletti, Taglieri, Mariani, Blasioli e Pietrucci.

A seguito dell'approvazione dell'emendamento n. 1 si è provveduto alla riformulazione del titolo.

RELAZIONE DEL PROPONENTE

Progetto di legge n. 73/2019 (Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico)

Il fenomeno del gioco d'azzardo ha assunto dimensioni rilevanti nel nostro paese ed anche nella nostra Regione e questo deve condurre a riflettere sul rischio per molti soggetti, soprattutto quelli più vulnerabili, di una vera e propria dipendenza comportamentale, denominata gioco d'azzardo patologico – GAP.

Com'è noto il GAP induce gravi disagi per la persona, non solo per l'incapacità di controllare il proprio comportamento di gioco, ma per la conseguente compromissione dell'equilibrio familiare lavorativo e finanziario, fino all'indebitamento o all'assoggettamento a tassi usurari.

In effetti, Il Manuale Diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM), sia nella quarta che nella quinta edizione, ha sostituito il precedente termine di ludopatia con quello di gioco d'azzardo patologico, non riconoscendo al primo alcuna valenza scientifica. Sotto il profilo medico, il GAP è definito come un disturbo del comportamento che rientra nella categoria diagnostica dei disturbi del controllo degli impulsi. Si ritiene che esso ha una forte attinenza con la tossicodipendenza, tanto che nella quinta edizione del DSM è stato inquadrato nella categoria delle cosiddette dipendenze comportamentali. Secondo una stima del Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri i giocatori in Italia sarebbero oltre 32 milioni, dei quali oltre un milione e mezzo sarebbero i giocatori cosiddetti problematici e oltre ottocento mila le persone cadute nella trappola del GAP, che passano le giornate tra video poker e slot machine.

Lo stesso studio evidenzia che le persone affette da GAP sarebbero per oltre il 70% maschi, nei quali il disturbo inizierebbe generalmente negli anni dell'adolescenza, mentre nelle donne inizierebbe nella fascia tra i venti e quaranta anni di età, e la zona geografica di maggiore diffusione sarebbe proprio il centro Italia con il 41%, seguito dal Nord con il 33% e dal Sud con il 26 %.

Traslando le percentuali complessive di frequenza del livello nazionale alla nostra realtà regionale, la stima prevedibile è di circa 17.384 persone con problematiche da GAP.

Il fenomeno, come si è detto, pur se limitato ai soli giocatori patologici, assume aspetti sociali e sanitari allarmanti, tanto che il contrasto alla ludopatia, sul versante medico-riabilitativo, è stato inserito nei livelli essenziali di assistenza (LEA) del SSN, e specificamente all'art. 28 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017.

Appare evidente che, sotto il profilo dell'assistenza sanitaria e psicologica, nella lotta a questa grave patologia è necessario creare sinergia e sistema tra l'impegno dello Stato, attraverso le sue articolazioni amministrative e sanitarie, e quello delle Regioni, delle Aziende Sanitarie Locali e del volontariato che insieme devono lavorare alla prevenzione, alla cura e al reinserimento sociale dei giocatori patologici, anche attraverso strutture ambulatoriali e comunità di recupero.

Sul problema del gioco d'azzardo patologico si registrano ripetuti interventi legislativi da parte del Parlamento Nazionale, fondati non solo sull'esigenza di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica, di contrastare il crimine organizzato ed eventuali frodi, ma soprattutto di salvaguardare i minori e i soggetti più deboli.

A titolo conoscitivo, il decreto legge n. 98 del 2011 (Convertito in Legge n. 111/2011), nel ribadire il divieto di partecipazione ai giochi con vincita in denaro ai minori di 18 anni, inasprisce le sanzioni di natura pecuniaria ovvero per i titolari di sospensione dell'esercizio o di revoca in caso di commissione di tre violazioni nell'arco di tre anni. Inoltre, lo stesso decreto prevede una progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta dei punti gioco, al fine di tener conto della presenza nel territorio di scuole, strutture sanitarie e ospedaliere, luoghi di culto, centri socio ricreativi e sportivi. La legge n. 88 del 2009 dispone l'adozione di strumenti e accorgimenti per l'esclusione dall'accesso al gioco on line da parte di minori, nonché l'esposizione del relativo divieto in modo visibile negli ambienti di gioco gestiti dal concessionario. La legge 220 del 2010 ha previsto l'aggiornamento dei LEA con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura, e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, nonché il divieto di messaggi pubblicitari di giochi o vincite in denaro.

Oltre alle norme nazionali che in anni recenti sono state adottate sia al fine di regolamentare la disciplina dei giochi sia per prevedere forme di sostegno per i giocatori patologici, anche numerose regioni hanno approvato disposizioni per combattere questa piaga sociale. La maggior parte delle Regioni ha adottato specifici e articolati provvedimenti finalizzati a prevenire la diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco ed a tutelare le persone soggette ai rischi che ne derivano.

E' evidente che Leggi statali e regionali concorrano, ciascuna nel proprio ambito, al perseguimento dello stesso obiettivo costituito dalla tutela della salute, con il solo limite del rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle Leggi dello Stato, come indicato all'art. 117, terzo comma, della Costituzione. In tale ambito va ricordato il principio cosiddetto della "prevenzione logistica", già adottato nella Regione Abruzzo con L.R. n. 40/2013, in base al quale tra i locali ove sono installati gli apparecchi da gioco e determinati luoghi di aggregazione o permanenza di fasce vulnerabili della popolazione deve intercorrere una distanza minima, ritenuta ragionevolmente idonea ad arginare le suggestioni di un facile ed immediato arricchimento.

Il presente disegno di legge, sulla base di pregresse e positive esperienze di altre Regioni, si pone l'obiettivo di combattere in modo più incisivo il GAP anche attraverso una più ampia e efficace azione di prevenzione.

L'articolo 1 reca le finalità della legge;

L'articolo 2 individua i destinatari della legge;

L'articolo 3 reca l'ambito di applicazione;

L'articolo 4 disciplina le competenze della Regione;

L'articolo 5 disciplina le competenze del Comune;

L'articolo 6 disciplina le competenze della ASL;

L'articolo 7 prevede l'approvazione del Piano di azione regionale per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio da GAP, e individua gli obiettivi del Piano;

L'articolo 8 reca le misure in materia sanitaria e l'istituzione di attività multidisciplinari presso i dipartimenti delle dipendenze patologiche;

L'articolo 9 disciplina il logo regionale "NO SLOT";

L'articolo 10 prevede e disciplina la giornata dedicata alla lotta al GAP;

L'articolo 11 disciplina la collaborazione e rapporti con enti e associazioni di auto-mutuo aiuto;

L'articolo 12 reca la clausola valutativa concernente i risultati sull'attuazione della legge;

L'articolo 13 disciplina le sanzioni amministrative;

L'articolo 14 reca la disposizione finanziaria;

L'articolo 15 detta le abrogazioni;

L'articolo 16 disciplina l'entrata in vigore della legge.

RELAZIONE DEL PROPONENTE

Progetto di legge n. 82/2019 (Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche)

La diffusione delle dipendenze patologiche ha assunto in Italia dimensioni sempre più rilevanti da un punto di vista sanitario e socio-economico.

Tra le dipendenze patologiche più diffuse vi sono le dipendenze da sostanze - come eroina, cocaina, marijuana, metanfetamine, steroidi, alcol e tabacco - e le dipendenze comportamentali - come il disturbo da gioco d'azzardo, le dipendenze tecnologiche, lo shopping compulsivo e le dipendenze sessuali.

I dati relativi alle dipendenze patologiche mostrano come la Regione Abruzzo non sia immune da questi fenomeni; anzi, alcune forme di dipendenze – si pensi in modo particolare al disturbo da gioco d'azzardo – delineano all'interno del nostro territorio un quadro allarmante e una vera emergenza sociale.

In ragione di ciò, è necessario e ormai improcrastinabile che il legislatore regionale intervenga, ponendo al centro della propria azione la persona umana, al fine di perseguire e tutelare la salute quale “fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività”, in conformità all'art. 32 della Costituzione.

Unitamente alla pericolosità di una cultura degli eccessi, in costante diffusione, e al delinarsi di “consumatori socialmente integrati”, spesso inconsapevoli dei gravi danni derivanti dai consumi effettuati e dai comportamenti attuati, va evidenziata la scarsa presenza di adeguate campagne di informazione e prevenzione nell'ambito delle dipendenze patologiche, in particolare tra le nuove generazioni. Anche sotto questo profilo, occorre intervenire al fine di promuovere maggiore consapevolezza circa il rischio e le conseguenze di tali comportamenti e stili di vita, in quanto compromettenti la salute fisica, psicologica e relazionale delle persone, oltre che causa dell'innalzamento significativo dei costi sanitari e del welfare regionale.

Considerato l'impatto dei fenomeni sopra descritti anche sulla stessa società abruzzese, al fine di poter attuare un impegno costante nei confronti della comunità regionale direttamente e indirettamente interessata dalle dipendenze patologiche, oltre che di reale supporto educativo per le famiglie, la presente proposta di legge intende fungere da cornice ad una migliore e più efficace attuazione delle politiche di prevenzione, trattamento e contrasto delle dipendenze patologiche.

La proposta di legge rappresenta un unicum a livello nazionale, poiché in nessuna delle altre Regioni italiane esiste un intervento legislativo organico nella materia ma, al contrario, esistono tante “leggine” che disciplinano aspetti di natura microsettoriale. Essa non ha la presunzione di essere un “testo unico” ma copre gran parte dell'area delle dipendenze patologiche, almeno le più diffuse. In particolare, rientrano nel novero della presente proposta le seguenti dipendenze patologiche: a) il disturbo da gioco d'azzardo; b) le dipendenze da sostanze legali e illegali (alcolismo, tabagismo, sostanze psicotrope e stupefacenti); c) le dipendenze tecnologiche (Internet, reti sociali, videogiochi, videopornografia).

Al perseguimento delle finalità stabilite dall'articolo 1 concorrono soggetti pubblici e privati, quali gli enti del servizio sanitario regionale, e, in particolare, i Servizi per le dipendenze patologiche (Ser.D.) i comuni, le istituzioni scolastiche, gli enti del Terzo settore, nonché le strutture accreditate dalla Regione per l'erogazione dei servizi socio-sanitari e riabilitativi nell'area delle dipendenze patologiche.

L'art. 2 prevede l'istituzione dell'Osservatorio regionale sulle dipendenze patologiche, composto da figure istituzionali e da rappresentanti delle diverse realtà interessate, con compiti di proposta, studio e monitoraggio del fenomeno delle dipendenze patologiche sul territorio regionale.

L'art. 3 prevede l'istituzione di un unico strumento di programmazione regionale nell'area delle dipendenze, di durata triennale. Tra i numerosi interventi, si evidenziano, in particolare, l'attivazione di un numero verde regionale di assistenza e orientamento, nonché precisi obblighi di formazione del personale socio-sanitario e degli operatori delle categorie interessate.

L'art. 4 prevede l'istituzione della "Giornata regionale sulle dipendenze patologiche", nel corso della quale sono realizzate iniziative di conoscenza e approfondimento per informare e sensibilizzare la comunità regionale sui rischi sanitari e sociali correlati alle dipendenze.

L'art. 6 prevede forme di sostegno agli enti del Terzo settore che si occupano delle problematiche correlate alle dipendenze patologiche.

L'art. 8, in sintonia con quanto previsto dall'art. 5 ("Prevenzione delle dipendenze patologiche negli istituti scolastici"), prevede la realizzazione di periodiche campagne di informazione, educazione e sensibilizzazione in materia di prevenzione dal disturbo del gioco d'azzardo e dalla dipendenza dalle nuove tecnologie.

L'art. 9 prevede l'istituzione del Logo regionale "No Slot-Regione Abruzzo", rilasciato a favore degli esercenti che rimuovono o scelgono di non installare nel proprio esercizio apparecchi per il gioco lecito.

Gli articoli 10 e 11 definiscono in maniera più puntuale gli obblighi in capo agli esercenti del gioco lecito. Si evidenzia, tra l'altro, il divieto di utilizzo da parte dei minori delle c.d. ticket redemption, ossia degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 7, lett. "c-bis" del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita.

L'art. 12 prevede un apparato sanzionatorio più rigido per i trasgressori.

L'art. 13 prevede l'istituzione di un fondo regionale di compartecipazione alle spese di assistenza legale sostenute dai comuni citati in giudizio su tematiche legate al gioco d'azzardo.

L'art. 14 prevede agevolazioni fiscali per i gestori che rimuovono le slot.

L'art. 15 introduce maggiore vigilanza e controlli sul territorio. In particolare, è prevista una più stretta sinergia con le forze dell'ordine nel contrasto al gioco illegale e al correlato rischio di usura, anche in relazione ai pericoli di infiltrazione delle organizzazioni criminali.

Gli articoli 17 e 18 prevedono limitazioni alla pubblicità e alla sponsorizzazione di bevande alcoliche, nonché alla loro vendita e somministrazione, a tutela dei minori. La violazione degli obblighi comporta anche in questo caso l'irrogazione di sanzioni amministrative (art. 19).

L'art. 20 stabilisce una compartecipazione alla spesa sanitaria per il trasporto in ambulanza a carico di soggetti nei quali venga riscontrato un tasso di alcolemia superiore a un grammo per litro, ovvero in stato di alterazione psico-fisica causato dall'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope.

L'art. 21 introduce il divieto di commercializzazione della canapa per uso ricreativo e dei prodotti da essa derivati.

L'art. 23, nell'ambito degli interventi di lotta al tabagismo di cui al Titolo IV, prevede interventi di prevenzione e contrasto nei luoghi sensibili, nonché misure di tutela dell'ambiente.

L'art. 25 introduce una c.d. clausola valutativa, ossia l'obbligo da parte della Giunta regionale di trasmettere ogni tre anni una relazione al Consiglio regionale in merito allo stato di attuazione e agli effetti degli interventi realizzati ai sensi della presente legge.

L'art. 26 contempla le abrogazioni.

L'art. 27 reca la copertura finanziaria.